



Lotto 13

Capitolato tecnico dell'assicurazione

D&O – R.C. AMMINISTRATORI

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2022

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2024

Sezione A - Responsabilità degli amministratori

Definizioni speciali

Costi precedenti la Richiesta di risarcimento

Si intendono gli onorari, costi, oneri o spese ragionevoli e necessari sostenuti da una Persona assicurata per ingaggiare consulenti diversi da Voi o da qualunque Ente esterno:

- a) per ricevere consulenza legale direttamente collegata a un Evento precedente la Richiesta di risarcimento;
- b) per preparare una memoria e qualunque memoria integrativa richiesta da un'Autorità pubblica nell'ambito di un Evento precedente la richiesta di risarcimento restando in ogni caso inteso che i costi precedenti la Richiesta di risarcimento non comprendono una Perdita patrimoniale indennizzabile.

I Costi precedenti la Richiesta di risarcimento dovranno essere sostenuti con il nostro preventivo consenso, che non negheremo o ritarderemo irragionevolmente e sono prestati con un sottolimito del 10% del Massimale fornito dalla Sezione A.

Evento precedente la richiesta di risarcimento

Si intende, in relazione a una Persona assicurata, qualora interessata in ragione del ruolo per il quale è assicurata:

- a) Un'irruzione o una visita in loco presso di Voi o qualunque Ente esterno da parte di un'Autorità pubblica che comporti la produzione, analisi, copia o confisca di documenti o l'interrogatorio di tale Persona assicurata
- b) Qualunque notifica formale scritta da parte di un'Autorità pubblica a Voi, all'Ente esterno o a tale Persona assicurata di una asserita violazione rilevante degli obblighi legali o di vigilanza di tale Persona assicurata
- c) La ricezione da parte di tale Persona assicurata di un atto formale di un'Autorità pubblica che obblighi legalmente tale Persona assicurata a presentare documenti a, o a rispondere a domande di, o a partecipare ad interrogatori di tale Autorità pubblica direttamente in conseguenza di una *auto-denuncia*.

Restando in ogni caso inteso che:

- a) tale irruzione, visita, notifica e ricezione di atto formale devono avvenire o verificarsi per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione. Un Evento precedente la Richiesta di Risarcimento verrà considerato essere avvenuto per la prima volta nei Vostri confronti o nei confronti di una Persona assicurata quando tale irruzione, visita, notifica o ricezione di avviso è accaduto per la prima volta.
- b) un evento precedente la Richiesta di risarcimento non comprende indagini, udienze, esami o inchieste svolte a livello di industria o di settore, o qualunque revisione, esame, ispezione o analisi di vigilanza ordinaria o periodica.

Auto-denuncia

Un denuncia o una notifica scritta a un'Autorità pubblica da parte Vostra, di un Ente esterno o di una Persona assicurata, effettuata ai sensi di un obbligo legale di informare tale Autorità pubblica su questioni che danno origine ad una problematica di vigilanza effettiva o potenziale; ciò ove la mancata notifica di tale rapporto o il ritardo nell'inviare tale denuncia può essa stessa dare origine a conseguenze sanzionatorie a carico Vostro o di una Persona assicurata da parte di tale Autorità pubblica.

Coperture

Le seguenti coperture assicurative sono previste per:

- (i) i Costi di indagine relativi ad Indagini avviate per la prima volta nel Periodo di assicurazione e notificate a Noi così come richiesto dalla presente Polizza;
- (ii) le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro di Voi o una Persona assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificate a Noi così come richiesto dalla presente Polizza.

Garanzia per le persone assicurate

Noi ci impegniamo a tenere indenne qualunque Persona assicurata da:

- a) la Perdita patrimoniale originata da qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro tale Persona assicurata, salvo e nella misura in cui la Persona assicurata sia indennizzata dalla Società assicurata e
- b) i relativi Costi precedenti la richiesta di risarcimento.

Garanzia di rimborso per la società

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Società assicurata dalla Perdita patrimoniale che derivi da una Richiesta di risarcimento presentata contro una Persona assicurata, ma solo nella misura in cui tale Società assicurata abbia tenuto indenne o manlevato la Persona assicurata.

Copertura aggiuntiva ed estensioni applicabili alla Sezione A

1. Acquisizione automatica

In ragione della presente estensione, Noi ci impegniamo a tenere indenne della Perdita patrimoniale sofferta ciascuna Persona assicurata di una Società controllata che Voi abbiate costituito o acquistato dopo la data di entrata in vigore della presente Polizza; quanto sopra a condizione che la Società controllata di nuova costituzione o acquisizione:

- a) non abbia Titoli negoziati in un mercato
- b) non sia una Istituzione finanziaria
- c) non abbiano attivi che superino il 40% dei Vostri attivi totali così come riportato nel Vostro ultimo bilancio pubblicato.
- d) Non sia domiciliata al di fuori dell'Unione Europea

2. Periodo di osservazione bilaterale

Nel caso in cui Noi non rinnoviamo o la Contraente non rinnovi o sostituisca le coperture di cui alla presente sezione, La contraente avrà diritto di prorogare il periodo di assicurazione:

- a) automaticamente per 90 giorni senza alcun premio aggiuntivo per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 25% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 24 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 32 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 75% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 48 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 60 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 125% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, o per 72 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A.

In tutti i predetti casi, la copertura opererà solo in relazione a qualunque Atto illecito commesso prima della data di efficacia del mancato rinnovo.

Restando inteso che:

- i) La Contraente dovrà inviarci comunicazione scritta dell'intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 30 giorni dalla data di efficacia del mancato rinnovo della presente sezione e di pagare il relativo premio entro 7 giorni dopo aver scelto la presente estensione;
- ii) in caso di Cambio di controllo il periodo di osservazione non sarà disponibile.

3. Indagini sulla società

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Persona assicurata dai Costi di indagine derivanti da o conseguenti ad un'Indagine riguardante i Vostri affari avviata o intentata da un'Autorità pubblica, sostenuti ad iniziare dal momento in cui la Persona assicurata è legalmente tenuta a partecipare, compreso il caso in cui sia presentata una qualunque richiesta o domanda formale o ufficiale di un'Autorità pubblica:

- a) di intervistare o raccogliere la testimonianza di una Persona assicurata
- b) di presentare documenti di una Persona assicurata in relazione a tale Indagine.

Un'Indagine verrà considerata essere avviata per la prima volta quando viene richiesto per la prima volta per iscritto alla Persona assicurata di partecipare a tale Indagine.

4. Costi relativi alle richieste di risarcimento (derivate) proposte dai soci in nome e per conto della società

Se a una Società assicurata viene ordinato da un tribunale di pagare i costi sostenuti dai soci in relazione ad un'azione di responsabilità proposta in nome e per conto della società contro la Persona assicurata (*derivative action*, in Italia ad esempio esperita ai sensi dell'art. 2393 bis comma 5 del Codice Civile italiano), Noi pagheremo tali costi sempre a condizione che tale azione costituisca una Richiesta di risarcimento altrimenti coperta ai sensi della presente Polizza.

5. Costi di emergenza

Se il Nostro consenso scritto non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di difesa relativi a qualunque Richiesta di risarcimento coperta, Noi ci impegniamo ad approvare retroattivamente tali Costi di difesa.

In tal caso, la Nostra responsabilità non sarà superiore in aggregato al 25% del Massimale applicabile nel periodo di assicurazione e questo limite farà parte e non sarà aggiuntivo al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

6. Richiesta di risarcimento per cattiva gestione ambientale

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Persona assicurata e Società assicurata dalla Perdita patrimoniale derivante da qualunque Richiesta di risarcimento basata su, derivante da o attribuibile a: scarico, rilascio, fuga, fuoriuscita, migrazione o smaltimento, effettivi, asseriti o minacciati, di Inquinanti o Gas serra in o su beni mobili o immobili, acque o nell'atmosfera se e nella misura in cui tale Richiesta di risarcimento:

- a) è una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro intrapresa nei confronti di una Persona assicurata, compresa, a mero titolo esemplificativo, qualunque Richiesta di risarcimento per trattamento di rappresaglia; o
- b) è proposta contro una Persona assicurata per Atti illeciti in relazione alla errata presentazione o alla mancata comunicazione di informazioni relative a Gas serra, o all'effettivo o asserito riscaldamento globale o cambiamento climatico; o
- c) provoca una Perdita patrimoniale subita da qualunque Persona assicurata.

7. Curatore o esecutore testamentario, eredi o rappresentante legale

Noi pagheremo a beneficio di qualunque curatore o esecutore testamentario, erede o rappresentante legale di qualunque Persona assicurata la Perdita patrimoniale che deriva da o è conseguente a qualunque Richiesta di risarcimento derivante da un Atto illecito di tale Persona assicurata commesso prima del decesso, dell'incapacità, dell'insolvenza o del fallimento della Persona assicurata a condizione che tale curatore o esecutore testamentario, erede o rappresentante legale osservi e sia soggetto ai termini e condizioni della presente Polizza nella misura in cui sono applicabili.

8. Beni coniugali

Noi pagheremo la Perdita patrimoniale derivante da o conseguente a qualunque Richiesta di risarcimento presentata la prima volta contro il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto di qualunque Persona assicurata nel corso del periodo assicurativo, derivante unicamente dalla condizione di coniuge, di unito civilmente o di convivente di fatto di qualunque Persona assicurata.

Conseguentemente:

- (i) la copertura prevista dalla presente estensione è limitata alla Perdita patrimoniale derivante dalle azioni o dai procedimenti di esecuzione promossi nei confronti di una Persona assicurata e derivante da una Richiesta di risarcimento coperta ai sensi della presente sezione, ove tale esecuzione abbia ad oggetto in comunione tra la Persona assicurata ed il suo coniuge, unito civilmente o convivente di fatto; e
- (ii) la presente clausola non copre alcuna Richiesta di risarcimento derivante da qualunque Atto illecito del coniuge o del convivente di fatto.

9. Amministratore non esecutivo

Noi pagheremo la Perdita patrimoniale di ogni e qualsivoglia Vostro Amministratore non esecutivo quando la predetta Perdita patrimoniale non sia indennizzata da:

- a) il Massimale applicabile alla presente sezione; e
- b) tutte le altre assicurazioni per Responsabilità degli Amministratori e dei Funzionari applicabili, indipendentemente dal fatto che siano stipulate in eccesso rispetto al Massimale della presente sezione o meno; e
- c) tutti gli altri indennizzi a disposizione di qualunque Amministratore non esecutivo.

La presente estensione opera esclusivamente in eccesso ovvero a "secondo rischio" e non potrà essere invocata fino a quando non siano stati esauriti i massimali e gli indennizzi di cui sopra. La Nostra responsabilità per tutti gli Amministratori non esecutivi non sarà superiore al 15% del Massimale della Sezione A con un massimo di Euro 100.000 per periodo di assicurazione e tale massimale sarà in aggiunta al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

10. Amministratore di un Ente esterno

Noi ci impegniamo a tenere indenne l'Amministratore di un Ente esterno dalla Perdita patrimoniale subita dallo stesso in relazione a qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro tale Amministratore di un Ente esterno e i Costi precedenti la Richiesta di risarcimento, ma solo in eccesso a qualunque indennizzo offerto da un Ente esterno ed in eccesso alla copertura fornita da qualunque assicurazione per Responsabilità Amministratori e Funzionari prestata ad un Ente esterno o ai suoi amministratori o funzionari

11. Costi per il ripristino della reputazione

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Persona assicurata dagli onorari e dalle spese ragionevolmente dovuti a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni, sostenuti da tale Persona assicurata con il Nostro preventivo consenso scritto al fine di mitigare i danni alla propria reputazione determinati da una Richiesta di risarcimento coperta, così come oggettivamente risultanti da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili; ciò sempre a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta contro una Persona assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificata a Noi in conformità a quanto previsto in merito alla notifica di una Richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza.

La Nostra responsabilità non sarà superiore in aggregato ad Euro 150.000 per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

12. Amministratori e funzionari cessati

Se la presente Polizza non viene rinnovata o sostituita o se tale rinnovo o sostituzione non fornisce specificamente copertura per tali Amministratori, Noi forniremo un periodo di osservazione illimitato nei confronti

di qualunque Amministratore che abbia rassegnato le dimissioni o sia andato in pensione quale Vostro Amministratore nel corso:

- a) del periodo di assicurazione della presente Polizza
- b) del periodo di assicurazione di qualunque altra polizza di assicurazione di amministratori e funzionari stipulata da Voi con Noi di cui la presente Polizza sia un rinnovo continuativo.

La presente copertura non si applica ad una Perdita patrimoniale relativa a qualunque Amministratore che sia stato revocato o licenziato durante il periodo di assicurazione o a seguito di un Cambio di controllo.

13. Imposte e remunerazione del dipendente e contributi sociali

Noi ci impegniamo a tenere indenni gli Amministratori di tutte le Perdite patrimoniali relative a:

- a) imposte sulle società dovute da Voi; e
- b) remunerazioni dei Dipendenti diverse da qualunque bonus, dovute da Voi
- c) Contributi sociali obbligatori nella misura in cui:
 - i) è stabilito per legge che gli Amministratori sono personalmente responsabili di tali imposte e remunerazione; e
 - ii) non è una Perdita patrimoniale indennizzabile; e
 - iii) Voi siete insolventi; e
 - iv) tali imposte e remunerazioni non sono dovute in conseguenza di atti intenzionali, criminali o dolosi che costituiscono una violazione di qualunque dovere legale o contrattuale che disciplina il pagamento di tale imposta o remunerazione da parte di tale Amministratore.

La Nostra responsabilità non sarà superiore al 10% del Massimale aggregato per periodo di assicurazione con un massimo di EUR 75.000. Tale limite farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione

Esclusioni applicabili alla Sezione A

La presente sezione non copre le Perdite patrimoniali:

1. Lesioni personali e danni a beni

relative a qualunque Richiesta di risarcimento per:

- a) lesioni personali, malessere, malattia o decesso di qualunque persona e qualunque danno derivante direttamente dagli stessi
- b) qualunque danno a o distruzione di qualunque bene materiale compresa la perdita di utilità dello stesso e qualunque danno conseguente derivante direttamente dallo stesso evento, purché diverso da perdita, danno o distruzione di documenti o registrazioni contabili.

Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica a:

- i) Costi di difesa;
- ii) sofferenza mentale o stress emotivo sofferto in relazione a una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro;
- iii) Perdita patrimoniale diversa dai Costi di difesa che non sia una Perdita patrimoniale indennizzabile

2. Condotte dolose

derivanti da, basate su, attribuibili a o conseguenza di:

- a) il fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

3. Circostanze precedenti e richieste di risarcimento

relative a qualunque Richiesta di risarcimento:

- a) derivante da o conseguenza di qualunque circostanza, fatto, questione o avvenimento che possa dare origine a qualunque Richiesta di risarcimento, che sia stato denunciato ai sensi di qualunque altra Polizza di assicurazione prima dell'entrata in vigore della presente Polizza, o che è stato comunicato nella Vostra più recente Proposta sottoposta a Noi; o che

- (b) si fondi o sia derivante dai fatti identici o simili a fatti
- (c) o che abbia un nesso causale con i medesimi fatti dedotti in qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro di Voi o una Persona assicurata prima dell'entrata in vigore della presente Polizza.

4. Trustee

relative a qualunque Richiesta di risarcimento derivante da o conseguenti ad una violazione degli obblighi imposti da qualunque legge, regolamento o consuetudine avente forza di legge commessa nell'agire in veste di Trustee di qualunque Piano pensionistico, fondo previdenziale, piano di condivisione degli utili o altro piano di Benefit per i dipendenti.

b) qualunque atto od omissione disonesto o intenzionalmente qualunque Persona assicurata; volontariamente fraudolento di nel caso in cui a) o b) sia determinato o stabilito tramite:

- i) una confessione scritta di tale Assicurato
- ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, Noi terremo indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al Sezione B - Garanzia per la società.

(Sezione Facoltativa operante solamente se richiamata nella scheda di polizza)

Copertura

Noi ci impegniamo a tenere indenne la Società assicurata dalla Perdita patrimoniale dalla stessa sofferta in relazione a qualunque Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro la Società assicurata nel corso del periodo di assicurazione compresa qualunque Richiesta di risarcimento connessa a procedimenti penali o a un'Indagine per un'accusa di omicidio colposo in relazione all'attività della Società.

Ulteriori coperture ed estensioni applicabili alla Sezione B

1. Periodo di osservazione bilaterale

Nel caso in cui Noi non rinnoviamo o La Contraente non rinnovi o sostituisce le coperture di cui alla presente sezione La Contraente avrà diritto di estendere il periodo di assicurazione:

- a) automaticamente per 90 giorni senza alcun premio aggiuntivo
- b) per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B, per 24 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B, per 32 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B o per 48 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 200% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B o per 60 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 250 % dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B;

in tutti i predetti casi, la copertura opererà solo in relazione a qualunque Atto illecito commesso prima della data di efficacia di tale mancato rinnovo.

Restando inteso che:

- i) La Contraente dovrà inviarci comunicazione scritta della intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 30 giorni dalla data di efficacia del mancato rinnovo della presente sezione e pagare il relativo premio entro 7 giorni dopo aver scelto la presente estensione
- ii) in caso di Cambio di controllo il periodo di osservazione non sarà disponibile.

2. Costi di emergenza

Se il Nostro consenso scritto non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di difesa relativi a qualunque Richiesta di risarcimento coperta, Noi ci impegniamo ad approvare retroattivamente tali Costi di difesa.

In tal caso, la Nostra responsabilità non sarà superiore in aggregato al 25% del Massimale applicabile nel periodo di assicurazione e questo limite farà parte e non sarà aggiuntivo al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

3. Costi per il ripristino della reputazione

Noi ci impegniamo a tenere indenne la Società assicurata dagli onorari e dalle spese ragionevolmente dovute a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni, sostenuti dalla Società assicurata con il Nostro preventivo consenso scritto al fine di mitigare i danni alla Vostra reputazione determinati da una Richiesta di risarcimento coperta, così come oggettivamente risultanti da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili; ciò sempre a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta contro la Società assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificata a Noi in conformità a quanto previsto in merito alla notifica di una Richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza.

In tal caso, la Nostra responsabilità non sarà superiore in aggregato ad Euro 150.000 per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

Esclusioni applicabili alla Sezione B

La presente sezione non copre le Perdite patrimoniali:

1. Lesioni personali e danni a beni

relative a qualunque Richiesta di risarcimento per:

- a) lesioni personali, malessere, malattia o decesso di qualunque persona e qualunque danno conseguente derivante direttamente dagli stessi
- b) qualunque danno a o distruzione di qualunque bene materiale compresa la perdita di utilità dello stesso e qualunque danno conseguente derivante direttamente dallo stesso evento, purché diverso da perdita, danno o distruzione di documenti o registrazioni contabili.

Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica ai Costi di difesa fino al raggiungimento del sottolimito di € 100.000

2. Condotte dolose

derivanti da, basate su, attribuibili a o conseguenza di:

- a) il fatto che un Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto Società assicurata sarebbe stata comunque responsabile della Perdita patrimoniale, anche in assenza del contratto o accordo.

Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica ai Costi di difesa fino al raggiungimento del sottolimito di € 75.000.

4. Benefit per i lavoratori

relative a qualunque Richiesta di risarcimento derivante da o relativa a qualunque violazione o inosservanza di qualunque obbligo o dovere imposto da legge, uso avente forza di legge, o regolamento relativo agli obblighi del datore di lavoro, benefit per invalidità, normativa sull'orario di lavoro, trattamento di fine rapporto, Benefit, sussidio di disoccupazione, prestazione di previdenza sociale, Benefit pensionistico, pensione di invalidità o altra simile legge, norma o disposizione legislativa o parte di qualunque legge norma o disposizione legislativa.

La presente esclusione non si applica a qualunque attività ritorsiva effettivamente o presuntivamente da Voi effettuata nei confronti del terzo, in ritorsione all'esercizio di un'azione per la tutela dei propri diritti da parte del terzo.

- b) Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro relative a qualunque Richiesta di risarcimento relativa al
- c) qualunque atto od omissione disonesto o intenzionalmente volontariamente fraudolento di rapporto di lavoro
- d) qualunque Persona assicurata o Società assicurata; nel caso in cui a) o b) sia determinato o stabilito tramite:
 - i) una confessione scritta di tale Assicurato
 - ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, Noi terremo indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

3. Contratti

relative a qualunque violazione di qualunque contratto verbale o scritto salvo nella misura in cui qualunque

6. Proprietà intellettuale

relative a qualunque forma di violazione della privacy, plagio o violazione del diritto d'autore o di marchi commerciali, brevetti, diritti su database, disegno, modelli o diritto d'autore

7. Diritto della concorrenza

in relazione a qualunque presunta od effettiva violazione di qualunque disposizione, di legge regolamentare, ovvero qualsivoglia uso avente forza di legge, in materia di anti-trust, concorrenza tra imprenditori, pratiche di concorrenza sleale o interferenza illegittima nelle attività commerciali o nei rapporti contrattuali di altri soggetti

8. Piano pensionistico

relative all'esecuzione o alla mancata esecuzione da parte di qualunque Società sponsorizzatrice di qualunque dovere o responsabilità relativo al Piano pensionistico di tale Società sponsorizzatrice

9. Inquinamento

relative a qualunque Richiesta di risarcimento che sia fondata, derivante da, basata su, attribuibile a o conseguente ad Inquinamento

Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica ai Costi di difesa fino al raggiungimento del sottolimito di € 75.000.

10. Circostanze precedenti e richieste di risarcimento relative a qualunque Richiesta di risarcimento:

- a) derivante da o conseguenza di qualunque circostanza, fatto, questione o avvenimento che possa dare origine a qualunque Richiesta di risarcimento, che sia stato denunciato ai sensi di qualunque altra Polizza di assicurazione prima dell'entrata in vigore della presente Polizza, o che è stato comunicato nella Vostra più recente Proposta sottoposta a Noi; o
- b) che:
 - (i) si fondi o sia derivante dai fatti identici o simili a fatti
 - (ii) o che abbia un nesso causale con i medesimi fatti

dedotti in qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro di Voi o una Persona assicurata prima dell'entrata in vigore della presente Polizza.

11. Servizi professionali

relative all'erogazione o alla mancata erogazione di servizi professionali a titolo oneroso a favore di una Parte terza.

12. Offerta di Titoli

relative a qualunque offerta pubblica o privata di Titoli effettuata da Voi nel corso del periodo di assicurazione oppure a qualunque richiesta di risarcimento relativa a titoli presentata contro la società, salvo quanto DI seguito indicato:

Se durante il Periodo Assicurativo una Società effettui un'offerta pubblica su mercati mobiliari dei suoi titoli di capitale o di debito, la Contraente dovrà fornire alla Compagnia il prospetto informativo o altro documento d'offerta entro i 30 giorni precedenti alla data di lancio dell'offerta, assieme a qualsiasi altra informazione che la Compagnia possa richiedere. La Compagnia si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di Polizza e di aumentare il premio, e qualora tale premio non venga accettato e pagato dalla contraente nel termine di 30 gg., si applicherà il disposto di cui all'art 12 delle Condizioni Generali Cambio di controllo. La Compagnia s'impegna a fornire alla Contraente una quotazione per la copertura di tale offerta, i cui termini e le cui condizioni, nonché l'importo del premio aggiuntivo, saranno determinati dalla Compagnia a sua totale discrezione.

Sezione C - Copertura della responsabilità civile del datore di lavoro

(Sezione Facoltativa operante solamente se richiamata nella scheda di polizza)

Copertura

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Società assicurata dalla Perdita patrimoniale dalla stessa sofferta in relazione a qualunque Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro presentata per la prima volta contro la Società assicurata nel corso del periodo di assicurazione.

Ulteriori coperture ed estensioni applicabili alla Sezione C

1. Periodo di osservazione bilaterale

Nel caso in cui Noi non rinnoviamo o La Contraente non rinnovi o sostituisce le coperture di cui alla presente sezione La Contraente avrà diritto di estendere il periodo di assicurazione:

- a) automaticamente per 90 giorni senza alcun premio aggiuntivo
- b) per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione C, per 24 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione C, per 32 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione C o per 48 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 200% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione C o per 60 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 250% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione C in tutti i predetti casi, la copertura opererà solo in relazione a qualunque Atto illecito commesso prima della data di efficacia di tale mancato rinnovo.

Sempre restando inteso che:

- i) quanto sopra è condizionato all'invio da parte della Contraente della comunicazione scritta della intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 30 giorni dalla data di efficacia del mancato rinnovo della presente sezione ed al pagamento del relativo premio entro 7 giorni dopo aver scelto la presente estensione
- ii) in caso di Cambio di controllo il periodo di osservazione non sarà disponibile.

2. Costi di emergenza

Se il Nostro consenso scritto non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di difesa relativi a qualunque Richiesta di risarcimento coperta, Noi ci impegniamo ad approvare retroattivamente tali Costi di difesa.

In tal caso, la nostra responsabilità non sarà superiore al 10% del Massimale aggregato applicabile nel corso del periodo di assicurazione e questo limite farà parte e non sarà aggiuntivo al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

3. Perdita dei dati dei dipendenti

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Società assicurata da tutti i costi ragionevoli e necessari sostenuti per ingaggiare un consulente sulla sicurezza al fine di analizzare e rivedere le politiche esistenti di protezione dei dati o per sviluppare un piano di risposta a un incidente interno, in entrambi i casi in connessione ad una Richiesta di risarcimento coperta, proposta a seguito della perdita o della mancata protezione dei dati dei Dipendenti di una Società assicurata.

La Nostra responsabilità non sarà superiore al 10% del Massimale aggregato applicabile nel corso del periodo di assicurazione e questo limite farà parte e non sarà aggiuntivo al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

4. Costi per il ripristino della reputazione

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Società assicurata degli onorari e spese ragionevolmente dovuti a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni, sostenuti da tale Società assicurata con il Nostro preventivo consenso scritto al fine di mitigare i danni alla propria reputazione dovuti a una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro coperta, così come oggettivamente determinati da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili; ciò sempre a condizione che tale Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro sia presentata per la prima volta contro una Società assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificata a Noi in conformità a quanto previsto in merito alla notifica di una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro ai sensi della presente Polizza.

In tal caso, la Nostra responsabilità non sarà superiore in aggregato ad Euro 100.000 applicabile al periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

5. Costi di formazione e di programma

responsabile di tale Perdita patrimoniale, anche in mancanza di tale contratto o accordo.

6. Lesioni personali

relative a qualunque Richiesta di risarcimento per lesioni personali, malessere, malattia o decesso di qualunque persona e qualunque danno conseguente derivante direttamente dagli stessi.

Restando inteso che la presente esclusione non si applica allo stress mentale o emotivo connesso ad una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro.

7. Condotte dolose

derivanti da, basate su, attribuibili a o conseguenza di:

- a) il fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto;

Noi ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Società assicurata da tutti i costi ragionevoli e necessari sostenuti per programmi educativi, di sensibilizzazione o di formazione in

- b) qualunque atto od omissione disonesto o intenzionalmente qualunque Assicurato; volontariamente fraudolento di materia di diversità o di sostegno delle minoranze, sostenuti in relazione ad una Richiesta di risarcimento coperta e richiesta ai termini di una sentenza o di un accordo di patteggiamento.

In tal caso, la Nostra responsabilità non sarà superiore in aggregato al 10% del Massimale applicabile al periodo di assicurazione e tale limite farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

Esclusioni applicabili alla Sezione e

La presente sezione non copre Perdite patrimoniali:

1. Responsabilità contrattuale

relative a qualunque Richiesta di risarcimento basata su, derivante da o attribuibile alla responsabilità di terzi assunta dalla Società assicurata per effetto di qualunque contratto o accordo verbale o scritto di manleva.

Restando inteso che la presente esclusione non si applica nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato comunque nel caso in cui a) o b) sia determinato o stabilito tramite:

- i) una confessione scritta di tale Assicurato
- ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile emessa contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, l'assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

2. Benefit per i lavoratori

relative a qualunque Richiesta di risarcimento derivante da o relativa a qualunque violazione o inosservanza di qualunque obbligo o dovere imposto da legge, uso avente forza di legge, o regolamento in relazione a:

- a) obblighi del datore di lavoro, benefit per invalidità, normativa sull'orario di lavoro, trattamento di fine rapporto, Benefit, sussidio di disoccupazione, prestazione di previdenza sociale, benefit pensionistico, pensione di invalidità o altra simile prestazione prevista dalla legge, norma o disposizione legislativa o parte di qualunque legge norma o disposizione legislativa
- b) remunerazione guadagnata dal richiedente nel corso del rapporto di lavoro ma non pagata da Voi, compreso, a mero titolo esemplificativo, qualunque stipendio, salario, straordinario, bonus, remunerazione in azioni non pagato o rimborso delle spese sostenute dal Dipendente non pagate o giorno di malattia.

La presente esclusione non si applica a qualunque attività ritorsiva effettivamente o asseritamente da Voi effettuata nei confronti del terzo, in ritorsione all'esercizio di un'azione per la tutela dei propri diritti da parte del terzo.

3. Circostanze precedenti e richieste di risarcimento

relative a qualunque Richiesta di risarcimento:

- a) derivante da o conseguente a qualunque circostanza, fatto, questione o avvenimento che possa dare origine a qualunque Richiesta di risarcimento, che è stato denunciato ai sensi di qualunque altra Polizza di assicurazione prima dell'entrata in vigore della presente Polizza o che è stato comunicato nella Vostra più recente Proposta a Noi; o
- b) qualunque Richiesta di risarcimento che
 - (i) si presume derivi dai medesimi fatti o da fatti simili a fatti
 - (ii) o che abbia un nesso causale con i medesimi fatti

dedotti in qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro di Voi prima dell'entrata in vigore della presente Polizza.

4. Diritti sindacali

in relazione a qualunque Richiesta di risarcimento in cui si sostenga che Voi non avete informato o consultato qualunque Dipendente tramite i suoi rappresentanti sindacali, o qualunque violazione asserita od effettiva del diritto dei Dipendenti di partecipare o di astenersi dal partecipare a qualunque attività collettiva o sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge n. 428/90 e dall'art. 2112 del Codice Civile.

5. Licenziamenti collettivi e mobilità:

basata su, nascente da, o attribuibile a licenziamenti collettivi o mobilità secondo quanto previsto da qualsiasi norma federale, regionale, nazionale o internazionale, ovvero da un orientamento giurisprudenziale, in materia.

Per licenziamento collettivo e messa in mobilità si intende, in Italia, quanto previsto dalla L. 223/1991 e successive modifiche.

Condizioni generali

1. Notifica delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo previsto dalla presente Polizza, nel momento in cui venite a conoscenza di qualunque circostanza o ricevete una Richiesta di risarcimento per iscritto, avete l'obbligo di comunicarci, non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso non oltre 45 giorni dopo la scadenza del periodo di assicurazione o dell'eventuale Periodo di osservazione bilaterale:

- a) qualunque Richiesta di risarcimento
- b) qualsiasi Indagine cui la Persona assicurata sia richiesta di partecipare.

Se un Assicurato viene a conoscenza di qualunque circostanza che si può ragionevolmente prevedere darà origine alla presentazione di una Richiesta di risarcimento contro di Voi o contro una Persona assicurata, Voi sarete tenuti a comunicarci tali circostanze per iscritto, entro il periodo di assicurazione; tale comunicazione dovrà contenere i dettagli dell' Atto illecito asseritamente commesso e che si prevede verrà contestato e le ragioni per cui si prevede di ricevere una Richiesta di risarcimento.

L'awiso scritto deve contenere una descrizione della Richiesta di risarcimento, dell'Indagine o delle circostanze a seconda dei casi, la natura del danno asserito o potenziale, i nomi dei terzi richiedenti il risarcimento - effettivi o potenziali - e le modalità con cui l'Assicurato è per la prima volta venuto a conoscenza della Richiesta di risarcimento, dell'Indagine o delle circostanze, nonché ogni altro elemento ad esse relativo ed a conoscenza dell'Assicurato.

2. Richieste di risarcimento in serie

Ai fini della presente Polizza, qualunque Richiesta di risarcimento, Indagine o serie di Richieste di risarcimento o indagini, avviate prima, durante o dopo il periodo di assicurazione e derivanti dal medesimo Atto illecito o che hanno la medesima causa saranno considerate come un'unica Richiesta di risarcimento o Indagine.

Tutte le Richieste di risarcimento e le indagini che costituiscono una singola Richiesta di risarcimento o Indagine ai sensi della presente clausola verranno considerate avviate durante il periodo di assicurazione se la prima di tali Richieste di risarcimento o la prima di tali indagini è stata avviata per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione.

Restando inteso che se la prima di tali Richieste di risarcimento o la prima di Indagini è stata avviata prima del periodo di assicurazione tutte tali Richieste di risarcimento e Indagini verranno considerate avviate prima del periodo di assicurazione e saranno pertanto escluse dalla copertura.

3. Difesa di una richiesta di risarcimento

È dovere Vostro e di ciascuna Persona assicurata, quando ricevete una Richiesta di risarcimento, intraprendere tutte le azioni ragionevolmente necessarie per difendersi contro tale Richiesta di risarcimento e non fare nulla che possa pregiudicare la Nostra posizione.

Noi non avremo alcun dovere di assumere per Vostro conto la difesa contro qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato ed oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza.

Resta inteso che per qualunque Richiesta di risarcimento che possa essere coperta ai sensi della presente Polizza:

(i) Noi avremo il diritto di ricevere tutte le informazioni relative alla Richiesta di risarcimento che potremo ragionevolmente richiedere e (ii) Noi dovremo esser tenuti informati su tutti gli aspetti relativi all'Indagine, alla difesa o alla composizione transattiva di qualunque Richiesta di risarcimento e (iii) avremo diritto di ricevere copie di tutti i documenti rilevanti.

4. Ripartizione di perdite patrimoniali e Costi di difesa

Se una Richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato dovesse riguardare una fattispecie solo parzialmente coperta dalla presente Polizza, ovvero la domanda dovesse essere avanzata contro un Assicurato ed una persona non assicurata, oppure qualora le somme richieste a risarcimento eccedano il Massimale aggregato applicabile, la Perdita patrimoniale ed i Costi di difesa dovranno essere ripartiti secondo buona fede e correttezza tra Noi, Voi e le Persone assicurate, in proporzione ai rispettivi interessi.

5. Rinuncia alla franchigia applicabile alla prima richiesta di risarcimento in materia di lavoro

La Franchigia applicabile alla copertura di cui alla Sezione, così come indicata nella scheda di assicurazione, non si applicherà alla Perdita patrimoniale relativa alla prima Richiesta di risarcimento pagata ai sensi di tale sezione. Per tutte le successive Richieste di risarcimento proposte entro il periodo di assicurazione e i successivi rinnovi la Franchigia si applicherà come indicato nel certificato di assicurazione.

6. Prima offerta di composizione transattiva

Se Voi acconsentite alla prima ragionevole richiesta di composizione transattiva di una Richiesta di risarcimento presentata dal richiedente e da Noi ritenuta accettabile, che porti alla composizione della Richiesta di risarcimento, l'ammontare della Franchigia applicabile verrà retroattivamente ridotta del 10%; ciò a condizione che Voi accettiate tale composizione transattiva entro 21 giorni da quando Noi l'abbiamo per la prima volta ritenuta accettabile e che la Perdita patrimoniale relativa alla Richiesta di risarcimento superi la Franchigia.

7. Costi di difesa e Costi di indagine

Noi pagheremo i Costi di difesa ed i Costi di indagine, se e quando dovuti ed esigibili, dietro presentazione di parcelle analitiche con indicazione del dettaglio delle prestazioni rese e delle attività svolte, previa verifica di congruità delle richieste, di corrispondenza ai preventivi ricevuti e di sussistenza dei presupposti per la liquidazione. Qualsiasi pagamento di Costi di difesa, i Costi precedenti la richiesta di risarcimento e Costi di indagine effettuato a favore di qualsiasi Assicurato dovrà essere restituito a Noi nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale Assicurato non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza.

8. Pagamenti a beneficio delle Persone assicurate

Se la Società assicurata non indennizza, per ragioni diverse dall'insolvenza, la Persona assicurata nella massima misura consentita o richiesta dalla legge in relazione alla Perdita patrimoniale coperta ai sensi della presente Polizza, Noi terremo la Persona assicurata indenne da tale Perdita patrimoniale. Noi avremo poi diritto di ottenere il rimborso dalla Società assicurata per tutti i pagamenti effettuati da Noi che non sarebbero stati effettuati se l'indennizzo fosse stato erogato dalla Società assicurata.

9. Assenso scritto

Voi dovrete ottenere il Nostro consenso scritto prima che:

- sia sostenuto qualunque Costo di difesa
- qualunque legale sia ingaggiato per difendere qualunque Persona assicurata o intraprendere qualunque azione in relazione a qualunque procedimento legale che possa essere potenzialmente coperto ai sensi della presente Polizza
- sia composta in via amichevole qualunque Richiesta di risarcimento, o sia effettuato alcun riconoscimento di responsabilità.

Restando inteso che i paragrafi a) e b) non si applicano in caso di Costi di emergenza.

10. Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro nel quale, a scelta del Contraente, ha sede la Direzione della Società Contraente, o nel quale viene svolta la attività principale.

11. Recesso

L'assicuratore non potrà recedere dal presente contratto se non in caso di mancato pagamento del premio, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del codice civile italiano in merito alla sospensione della garanzia.

12. Cambio di controllo

Se si verifica un Cambio di controllo nel corso del periodo di assicurazione la copertura prevista dalla presente Polizza si applica solo in relazione agli Atti illeciti verificatisi prima della data di efficacia di tale Cambio di controllo. La Contraente è tenuta ad inviarci comunicazione scritta del Cambio di controllo appena ragionevolmente possibile.

13. Durata della Polizza e Tacito Rinnovo

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento per la ripetizione dei servizi oggetto del contratto per un periodo di 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (CLAUSOLA NON MODIFICABILE).

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

14. Franchigia

Noi pagheremo solo l'ammontare della Perdita patrimoniale relativo a ciascuna Richiesta di risarcimento che è in eccesso rispetto alla Franchigia applicabile indicata nella scheda di assicurazione. La Franchigia non è parte del Nostro Massimale, sarà a carico Vostro e dovrà restare non assicurata. Se parti diverse di una singola Richiesta di risarcimento sono soggette a franchigie diverse, l'importo della Franchigia applicabile sarà calcolata separatamente per ciascuna parte di tale Richiesta di risarcimento, ma la somma delle Franchigie così applicate non potrà essere superiore alla Franchigia massima applicabile.

15. Massimale

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile in merito alle spese per resistere all'azione del danneggiato, il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta - separatamente per ciascuna sezione della presente Polizza - l'importo totale complessivo da Noi pagabile in relazione a tutte le Perdite finanziarie o a qualsivoglia altra tipologia di perdite, indipendentemente dal numero di Richieste di risarcimento o dal numero di assicurati che presentano una Richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza ed indipendentemente dall'ammontare di ciascuna di tali Richieste di risarcimento o dal momento in cui sono presentate.

Limitatamente alla Sezione A - Responsabilità degli Amministratori, le Spese legali eccedenti l'importo previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano erodono il Massimale aggregato, fino a concorrenza dello stesso.

16. Nuove società controllate e cessazione di società controllate

Fatto salvo quanto previsto all'estensione di copertura Acquisizione automatica di cui alla Sezione A, la presente Polizza si applicherà unicamente a Richieste di risarcimento presentate contro una Persona assicurata di una Società controllata o contro la Società controllata, le quali traggano origine da circostanze verificatesi dopo che la società rilevante sia divenuta una Società controllata e prima che la stessa società rilevante abbia cessato di essere una Società controllata.

17. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza. In caso di Richiesta di risarcimento l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del codice civile italiano.

Se una Richiesta di risarcimento o un'indagine, o qualsivoglia circostanza, coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza, fossero altresì coperte da qualsiasi altro valido e esigibile diritto di indennizzo o garantite ai sensi di qualsiasi altra polizza di assicurazione della responsabilità civile, quale:

- (a) una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società;
- (b) una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale;
- (c) una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale;
- (d) una polizza di assicurazione della responsabilità ambientale;

o

(e) una qualsiasi altra polizza assicurativa che preveda a carico dell'assicuratore un obbligo di tutela legale dell'Assicurato, la garanzia prestata dalla presente Polizza sarà operante solo per la parte eccedente i massimali stabiliti nelle altre polizze assicurative di cui sopra.

Nel caso in cui tale altra copertura assicurativa per Responsabilità di Amministratori Dirigenti a favore di un Ente esterno o di qualunque dei suoi amministratori o funzionari sia fornita da Noi o da una compagnia del Gruppo Assicurativo Zurich, o sarebbe disponibile se non fosse per l'applicazione della Franchigia, per l'esaurimento del Massimale o per la mancata notifica di una Richiesta di risarcimento (così come richiesto), il Nostro Massimale aggregato applicabile ai sensi della presente Polizza a tutte le Perdite finanziarie relative a tale copertura sarà ridotto dell'ammontare del Massimale così come indicato nella scheda di assicurazione dell'altra assicurazione emessa da Noi o da una compagnia del Gruppo Zurich a favore di tale Ente esterno.

18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/imputabilità

Nel concedere la copertura ai sensi della presente Polizza Noi abbiamo fatto affidamento sulle dichiarazioni, comunicazioni e garanzie contenute nella Proposta. Tutte tali dichiarazioni, comunicazioni e garanzie costituiscono la base della copertura ai sensi della presente Polizza e saranno considerate inserite nella e facenti parte della presente Polizza.

La Proposta verrà interpretata come una Proposta separata per la copertura di ciascun Assicurato. Nessuna dichiarazione contenuta nella Proposta o conoscenza in Vostro possesso verrà imputata a qualunque Persona assicurata a fine di determinare se la copertura è disponibile. Le dichiarazioni, rappresentazioni o garanzie contenute nella Proposta e le conoscenze possedute da qualunque Amministratore Delegato, Direttore Finanziario, Direttore delle Risorse Umane e/o Direttore degli Affari Legali passato, presente o futuro della Società assicurata verranno imputate alla Società assicurata per determinare l'operatività della copertura in relazione alle Richieste di risarcimento nei confronti di tale parte, in conformità a quanto previsto nella sezione rilevante della Polizza.

Noi concordiamo di rinunciare al diritto di recesso nonché al diritto di promuovere l'annullamento della presente Polizza nei confronti di qualunque Persona assicurata che non abbia reso né sia stata a conoscenza di alcuna dichiarazione non veritiera e o fraudolenta o della mancata comunicazione di circostanze rilevanti nell'ambito della Proposta.

Noi inoltre concordiamo di rinunciare al diritto di recesso nonché al diritto di promuovere l'annullamento della presente Polizza ove il Nostro diritto di recesso o annullamento derivi unicamente da dichiarazioni fuorvianti incomplete o inesatte rese con colpa da parte di qualunque Persona assicurata.

19. Sanzioni

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

20. Surroga

Dal momento in cui qualunque pagamento viene effettuato ai sensi di qualunque sezione della presente Polizza Noi avremo diritto di surrogarci in tutti i diritti degli Assicurati nei confronti dei terzi e gli Assicurati saranno tenuti a fornirci tutta la ragionevole assistenza nella esecuzione di tali diritti, compreso, a mero titolo esemplificativo, il tentativo di recuperare dalla Società assicurata qualunque Franchigia pagata da Noi.

Voi firmerete tutti i documenti ragionevolmente richiesti e intraprenderete tutte le ragionevoli azioni che possano essere necessarie per ogni e qualunque nostro diritto di surroga. Unicamente in relazione alla sezione A, in nessun caso Noi eserciteremo i Nostri diritti di surroga nei confronti di una Persona assicurata ai sensi della presente Polizza a meno che si accerti tramite un'ammissione scritta, una sentenza o altro tipo di decisione (relativa al presente contratto, o meno) che tale Persona assicurata ha ottenuto un profitto o un vantaggio illecito o ha compiuto un atto o un'omissione intenzionalmente disonesto o un atto o un'omissione intenzionalmente fraudolento.

21. Limiti territoriali

La copertura ai sensi della presente Polizza si applicherà a una Perdita patrimoniale derivante da qualunque Richiesta di risarcimento o Atto illecito verificatasi ovunque nel mondo.

Limitatamente alla Sezione B e Sezione C, La copertura ai sensi della presente Polizza si applicherà a una Perdita patrimoniale derivante da qualunque Richiesta di risarcimento o Atto illecito verificatasi ovunque nel mondo escluso USA e CANANDA

22. Valuta

I premi, i massimali, le Franchigie, le Perdite patrimoniali e gli altri importi fissati nella presente Polizza sono espressi nella valuta indicata per il Massimale di cui alla Scheda di Polizza della presente Polizza, per la copertura rilevante. Nel caso in cui una sentenza di condanna, un accordo transattivo, o, in generale, un componente della Perdita patrimoniale siano resi ed espressi in una valuta diversa da quella stabilita nella presente Polizza al punto sopra indicato, il pagamento dovuto in relazione a tale Perdita patrimoniale (nel rispetto di termini, condizioni, esclusioni e limitazioni stabiliti nella presente Polizza) potrà essere effettuato nell'indicata diversa valuta solo a discrezione Nostra ed in accordo con Voi; diversamente, il pagamento deve effettuarsi nella valuta indicata per il Massimale della Scheda di Polizza della presente Polizza, avendo riguardo al tasso di cambio pubblicato nel Sole 24 Ore alla data iniziale di efficacia della presente Polizza (o, in caso di mancata pubblicazione del tasso di cambio alla data indicata, alla data di pubblicazione immediatamente successiva).

23. Legge applicabile

La presente Polizza sarà governata in via esclusiva dal diritto italiano. Di conseguenza, tutte le controversie in base a o relative alla presente Polizza, sono esclusivamente regolate dal diritto italiano.

24. ORDINE DI PRIORITA' TRA RISARCIMENTI

In caso di sinistro che comporti l'attivazione di più Garanzie prestate dalla presente polizza e laddove il massimale non risulti sufficiente a soddisfare tutte le richieste di indennizzo suscettibili di copertura, la Compagnia - a fronte di formale richiesta scritta in tal senso da parte della Contraente - darà una priorità nei pagamenti che riguardino la Garanzia 1.

25. Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

26. Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

a. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa

riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

b.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

27. Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza D&O – R.C. Amministratori n°

Contraente: Fondazione Human Technopole
Viale Rita Levi-Montalcini, 1 - Area MIND – Cargo 6
20157 Milano
C.F. 97821360159

Durata del contratto: 2 anni (con facoltà di ripetizione per ulteriori 12 mesi)

Frazionamento: annuale

Effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2022

Rate intermedie al 31.12

Scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024

Massimale - Limite di Indennizzo per sinistro, per anno per Amministratori: € 5.000.000

Con riferimento alla garanzia base "Responsabilità degli amministratori"

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)	LIMITI DI RISARCIMENTO
Costi per il ripristino della reputazione	-	Euro 100.000 per periodo di assicurazione
Imposte e remunerazione del dipendente e contributi sociali	-	Euro 250.000 per periodo di assicurazione
Garanzie Spese Personali	-	Euro 100.000 per periodo di assicurazione
Imposte e remunerazione del Dipendente	-	10% massimale Max Euro 150.000

Con riferimento alla garanzia base "Garanzia per la società"

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)	LIMITI DI RISARCIMENTO
Costi per il ripristino della reputazione	-	Euro 150 .000 per periodo di assicurazione
Imposte e remunerazione del dipendente e contributi sociali	-	Euro 250.000 per periodo di assicurazione
Costi di emergenza	-	25% del Massimale
Contratti costi di difesa	-	Euro 75.000
Inquinamento Costi di difesa	-	Euro 75.000
Costi di mitigazione	-	10% massimale max Euro 250 .000

Garanzia base "Copertura della Responsabilità civile del datore di lavoro"

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)	LIMITI DI RISARCIMENTO
Costi per il ripristino della reputazione	-	100.000 Euro

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	euro _____
Imposte	euro _____
TOTALE	euro _____

La Società

Il Contraente
